

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONI ED
ESECUZIONE ANALISI PER LA RICERCA DELLA LEGIONELLA-PER L'AZIENDA
U.S.L. DELLA ROMAGNA**

SOMMARIO

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI	2
ART. 3 – DURATA, IMPORTO BASE D'ASTA STIMATO E COSTO MANODOPERA	3
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	4
ART. 5 - PROGRAMMA PRELIEVO DEI CAMPIONI	4
ART. 6 - MODALITA' DI PRELIEVO DEI CAMPIONI	4
ART. 7 - TRASPORTO E CONSERVAZIONE	6
ART. 8 - MISURE DI SICUREZZA	6
ART. 9 - ESECUZIONE ANALISI	8
ART. 10 – ACCREDITAMENTO E NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
ART. 11 - CORRISPETTIVI.....	10
ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	10
ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'	11
ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	12

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO

Obiettivo del presente capitolato è attuare un completo piano di autocontrollo della verifica della contaminazione da *legionella* nella rete idrica e nei circuiti delle torri evaporative nelle sedi dell'Azienda U.S.L. della Romagna individuate nella Valutazione Del Rischio Legionella (d'ora in poi VDRL).

Il capitolato ha per oggetto il **servizio di prelievo dei campioni e di analisi per la ricerca della legionella** nella rete di acqua sanitaria (calda e fredda) e nell'acqua delle torri evaporative nei presidi di cui al successivo art. 2 e comunque nelle sedi di proprietà o in gestione all'Azienda U.S.L. della Romagna che verranno individuate dal Coordinatore del Team Locale Legionella per ogni ambito.

Potranno essere altresì richieste:

- analisi microbiologiche per la determinazione della carica batterica totale espressa in UFC/l (di norma nelle acque di torre);
- analisi chimiche volte alla determinazione dei sottoprodotti degli agenti di disinfezione in continuo utilizzati (cloriti, clorati, cloruri, nitriti, nitrati, ammoniaca).

Il servizio nelle sue diverse articolazioni (modalità di prelievo, di trasporto e conservazione dell'acqua, ecc) dovrà essere svolto conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia e in particolare nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- “*Linee guida per la prevenzione della legionellosi*” pubblicate dal Ministero della Salute in data 13 maggio 2015;
- “*Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 12 giugno 2017 n. 828*”;
- Procedura di “Analisi del Rischio della Legionellosi nelle Strutture Sanitarie” PA 20 Rev01 del 31/10/2024;

nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito indicate.

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

I punti di prelievo dei campioni saranno individuati dal Coordinatore del Team Locale Legionella per ogni ambito in funzione della VDRL aziendale.

Di norma è prevista l'esecuzione di circa 2.400 campioni all'anno.

Gli ambiti nei quali dovrà essere svolto il servizio sono indicati al successivo articolo 3, con i rispettivi numeri di campionamenti complessivi.

Si tratta pertanto di un servizio caratterizzato da:

- elevata frammentarietà;

- necessità di recarsi in luoghi diversi, anche molto lontani tra loro, per l'esecuzione dei prelievi;
- necessità di processare in tempi rapidi un numero elevato di campioni, anche oltre 100 a settimana;

Le sedi presso cui effettuare i campionamenti sono specificate nelle singole VDRL di ambito indicate nella PA 20 Rev01 del 31/10/2024 *“Analisi del Rischio della Legionellosi nelle Strutture Sanitarie”*.

Eventuali ulteriori sedi, variazioni della numerosità dei campioni e/o modifiche della programmazione nel corso dell'esecuzione contrattuale potranno essere richieste in conseguenza di modifiche delle VDRL di ambito e saranno comunicate all'Appaltatore dal DEC.

ART. 3 – DURATA, IMPORTO BASE D'ASTA STIMATO E COSTO MANODOPERA

La durata del contratto iniziale è di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data indicata nel contratto o dalla data in cui la Stazione Appaltante potrà dare esecuzione al contratto.

Per quanto riguarda la stima della base d'asta relativamente alla definizione dei fabbisogni, salvo casi di variazioni quantitative in corso di esecuzione contrattuale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i volumi stimati del servizio oggetto di appalto da eseguire a decorrere dall'esecuzione del contratto e nel corso dei primi 36 mesi sono i seguenti:

PRESTAZIONE	RIMINI	RAVENNA	CESENA	FORLI'	TOTALE
Ricerca di Legionella spp. compreso campionamento in loco (prelievo, trasporto e conservazione dell'acqua)	3126	1488	759	1020	6393
Determinazione della carica batterica totale compreso campionamento in loco (prelievo, trasporto e conservazione dell'acqua)	174	243	105	126	648
Tipizzazione sierologica Legionella spp	69	63	33	54	219

In relazione ai fabbisogni sopra indicati, si stima un importo triennale a base d'asta pari a **euro 186.000,00** IVA esclusa, determinato sulla base dei volumi programmati, della distribuzione territoriale dei punti di prelievo e delle peculiari modalità organizzative richieste per l'esecuzione del servizio.

Il costo della manodopera è quantificato in **euro 73.430,93** ed è stato determinato tenendo conto delle informazioni acquisite con riferimento al precedente affidamento, della rimodulazione dei volumi di attività e delle esigenze organizzative connesse all'esecuzione

del servizio, valorizzate secondo il costo del lavoro aggiornato previsto dal contratto collettivo applicabile, individuato nel CCNL Commercio – Terziario, Distribuzione e Servizi.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, previa valutazione di idoneità tecnica.

ART. 5 - PROGRAMMA PRELIEVO DEI CAMPIONI

All'avviamento dell'esecuzione del contratto il DEC comunicherà via PEC all'appaltatore:

- il programma dei campionamenti relativi alle reti idriche dell'acqua destinata al consumo umano e all'acqua circolante nelle torri di raffreddamento;
- la programmazione riferita a ciascun ambito;
- la mappatura per ciascuna struttura idonea alla corretta individuazione dei punti di prelievo.

Con la medesima modalità di trasmissione saranno comunicati eventuali aggiornamenti nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Eventuali modifiche al programma dei campionamenti, ivi comprese variazioni della relativa frequenza, nonché l'inserimento di ulteriori punti di prelievo o variazioni delle sedi VDRL, non daranno luogo al riconoscimento di compensi aggiuntivi, indennità o maggiorazioni rispetto ai prezzi unitari pattuiti. Resta fermo che saranno corrisposti i compensi relativi alle prestazioni effettivamente eseguite, applicando i prezzi contrattualmente previsti.

Di norma, saranno previsti per ciascuna struttura campionamenti a frequenza trimestrale e semestrale per la rete dell'acqua sanitaria, secondo la programmazione applicabile ai singoli punti di prelievo.

Per ciascun impianto di raffreddamento a torri evaporative dovrà essere effettuato un campionamento dell'acqua contenuta nella vasca del bacino al momento dell'accensione dell'impianto e, successivamente, con frequenza almeno bimestrale per tutta la durata del relativo periodo di funzionamento. Qualora previsto dalla Valutazione del Rischio Legionella (VDRL), dalla programmazione predisposta sulla base della medesima ovvero reso necessario dagli esiti dei monitoraggi, da interventi manutentivi, da eventi incidentali o da ulteriori esigenze di controllo motivate dal Coordinatore del Team Locale Legionella, i campionamenti dovranno essere effettuati con frequenza mensile.

Eventuali campionamenti aggiuntivi a quelli previsti nel programma dovranno essere eseguiti entro le 48 ore dalla richiesta, salvo diversi accordi con i Direttori Operativi individuati

ART. 6 - MODALITA' DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

Il prelievo dei campioni dovrà avvenire in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 9 *"Campionamento di matrici ambientali per la ricerca di Legionella"* alle Linee guida

regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi – Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 828 del 12 giugno 2017, nonché secondo quanto indicato nella VDRL di ciascun ambito, che individua i punti di campionamento e le relative modalità di prelievo dell'acqua di rete, fredda e/o calda, con o senza scorrimento, con o senza filtro, nonché con o senza flambatura e/o disinfezione chimica, secondo quanto di seguito definito.

All'atto del prelievo dovrà essere registrata la temperatura e il cloro libero residuo ovvero altro agente di disinfezione in continuo utilizzato (es. monocloroammine).

Dovranno infine essere adottate appropriate precauzioni per eliminare cross-contaminazione tra i siti di campionamento, specialmente quando si raccolgono campioni ad immersione (serbatoi, bacini di raccolta delle torri di raffreddamento).

Si precisa sin d'ora che, dovendo garantire le prescritte condizioni termo-igrometriche negli ambienti ospedalieri, non sarà possibile la disattivazione delle torri di raffreddamento o dei condensatori evaporativi.

Acqua calda

Il volume consigliabile è di almeno 1 litro.

Per la ricerca di Legionella, in condizioni di utilizzo comune (ossia un campione istantaneo per simulare l'eventuale esposizione da parte di un utente) prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza far scorrere precedentemente l'acqua e misurare la temperatura.

Per una ricerca di Legionella all'interno dell'impianto (ossia per monitorarne le sue condizioni d'igiene):

- far scorrere l'acqua per almeno un minuto;
- chiudere il flusso e flambare all'interno e all'esterno dello sbocco, (quando la flambatura è tecnicamente possibile) oppure disinfettare con ipoclorito al 1% o etanolo al 70% lasciando agire il disinfettante almeno per 60 secondi;
- fare scorrere l'acqua ancora per almeno 1 minuto per rimuovere l'eventuale disinfettante;
- misurare la temperatura ponendo il termometro nel flusso d'acqua e aspettando il tempo necessario affinché raggiunga un valore pressoché costante;
- prelevare il campione.

Acqua fredda

Per la ricerca di Legionella in condizioni di utilizzo comune prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza far scorrere precedentemente l'acqua e misurare la temperatura ponendo il termometro al centro del flusso. Quindi prelevare il campione.

Per la ricerca di Legionella nell'acqua all'interno dell'impianto di acqua fredda il campione si può prelevare seguendo quanto è stato descritto per l'acqua calda. Se la temperatura dell'acqua nell'impianto è $\leq 20^{\circ}\text{C}$ il numero di campioni può essere ridotto.

A seconda dell'ubicazione e delle necessità di controllo verificate in base all'analisi del rischio:

- terminali con FA – Filtro Assoluto, per verificare l'efficacia della filtrazione = Legionella ≤ 100 UFC/l;
- terminali senza filtro (punti di controllo) nelle aree dotate di FA per misurare la concentrazione di Legionella nell'impianto idrico;
- terminali senza filtro nelle aree non dotate di FA, per misurare la concentrazione di Legionella nell'impianto idrico e in condizioni di utilizzo.

ART. 7 - TRASPORTO E CONSERVAZIONE

Il trasporto e la conservazione dovranno avvenire in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 9 "*Campionamento di matrici ambientali per la ricerca di legionella*" alle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna del 12 giugno 2017 n. 828.

Pertanto, i campioni prelevati dovranno essere consegnati in tempo utile affinché l'analisi possa iniziare preferibilmente entro le 24 ore dal prelievo e trasportati a temperatura ambiente, al riparo dalla luce, avendo cura di separare i campioni di acqua calda da quelli di acqua fredda.

Qualora per oggettivi impedimenti non sia possibile l'inizio dell'analisi entro le 24 ore i campioni devono essere conservati necessariamente $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ e successivamente trasportati in un contenitore in grado di mantenere tale temperatura e consegnati in tempo utile affinché l'analisi venga iniziata il più presto possibile **e comunque non oltre i 4 giorni dal prelievo**.

ART. 8 - MISURE DI SICUREZZA

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; in particolare, si richiamano le misure di sicurezza previste nelle linee guida in materia, (Allegato 9 "*Campionamento di matrici ambientali per la ricerca di Legionella*" alle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi - Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna del 12 giugno 2017 n.828), in quanto *Legionella* è un microrganismo appartenente al gruppo 2 di rischio come indicato nel Titolo X del DLgs n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.

Considerando che la modalità di trasmissione dell'infezione è attraverso inalazione di aerosol si deve valutare attentamente qualsiasi fase della prova che lo generi.

I campioni devono essere maneggiati da personale esperto operando con appropriati dispositivi di protezione individuale (maschere, guanti, occhiali, ecc) e in laboratori adeguatamente attrezzati e dotati di cappe Biohazard di classe II con certificazione di conformità alla norma tecnica EN 12469 (D. Lgs 81/2008 e s.m.i., Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi G.U. N. 29 del 5 febbraio 2005).

In aggiunta alla protezione individuale l'operatore, durante l'esecuzione della prova, deve prestare la massima attenzione a mantenere le condizioni di sterilità del campione eliminando qualsiasi possibilità di contaminazione con eventuali altri campioni o con l'ambiente.

Il tecnico che preleva i campioni non deve appartenere ad una categoria a rischio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone che sono sottoposte a trattamento con corticosteroidi, che abbiano affezioni croniche a carico dell'apparato respiratorio, diabetici, ecc.) e dovrà:

- indossare dispositivi di protezione individuale;
- minimizzare la formazione di aerosol facendo scorrere l'acqua delicatamente dall'erogatore oggetto del campionamento;
- evitare l'esposizione ad aerosol.

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

ART. 9 - ESECUZIONE ANALISI

Al termine delle attività di prelievo effettuate nell'ambito dell'intervento programmato, il Fornitore deve redigere e trasmettere al referente AUSL individuato il report dell'attività svolta, alla conclusione dell'attività ovvero, comunque, entro la medesima giornata lavorativa in cui tali prelievi risultano effettuati.

Secondo quanto già definito in sede di gara, si ribadisce che i campioni saranno analizzati esclusivamente dal laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

I risultati, seppure parziali, dovranno essere trasmessi:

- con la massima tempestività e comunque entro 5 giorni naturali e consecutivi dall'inizio delle analisi-se positivi;
- entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'inizio dell'analisi come risultante sul relativo certificato.

Dovrà essere prodotto un referto per ciascun prelievo effettuato. L'Appaltatore dovrà altresì accompagnare i referti di analisi in originale con una tabella riassuntiva dei risultati, completa dei valori di temperatura e della concentrazione dell'eventuale agente di disinfezione in continuo utilizzato (cloro, monoclorammine, ecc.) rilevati in campo, redatta secondo il modello che sarà trasmesso dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato.

ART. 10 – ACCREDITAMENTO E NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Operatore Economico dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dell'accREDITAMENTO ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, rilasciato da ACCREDIA ovvero da altro Organismo nazionale di accREDITAMENTO firmatario degli accordi EA MLA e/o ILAC MRA, con riferimento alle prove analitiche oggetto dell'affidamento.

Lo scopo dell'accREDITAMENTO dovrà ricomprendere tutte le determinazioni analitiche previste dal presente Capitolato, ivi comprese la ricerca e la quantificazione di Legionella spp. secondo la norma UNI EN ISO 11731 vigente, la determinazione della carica batterica totale e, ove prevista e accREDITABILE secondo la normativa tecnica vigente, la tipizzazione sierologica di Legionella spp. Qualora una o più delle prove richieste non siano suscettibili di accREDITAMENTO ai sensi della normativa tecnica vigente, le stesse dovranno essere eseguite dal laboratorio nell'ambito del proprio sistema di gestione della qualità, mediante metodiche validate e conformi alle pertinenti norme tecniche di riferimento.

Al fine di garantire l'attendibilità dei risultati analitici, in conformità alle Linee guida nazionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, le attività di campionamento in loco, comprensive del prelievo, del trasporto e della conservazione dei campioni,

dovranno essere effettuate o supervisionate da personale tecnico esperto e adeguatamente formato in materia di prevenzione e controllo della legionellosi, con particolare riferimento a:

- Linee guida nazionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi
- il rischio per sé e per gli altri di trasmissione del batterio dai siti potenzialmente contaminati;
- l'ecologia della *Legionella spp.*,
- i fattori che ne favoriscono la sopravvivenza e la proliferazione,
- gli elementi di base del campionamento microbiologico, in particolare il concetto di sterilità.

L'operatore economico offerente può avvalersi del subappalto. Ai fini dell'autorizzazione del subappalto l'operatore economico subappaltatore dovrà fornire evidenza del possesso dei requisiti di cui sopra, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

Ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di sviluppare le prestazioni nel modo che riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all'attività dell'Azienda U.S.L. della Romagna.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare con diligenza, osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi.

In casi particolari, per non arrecare grave intralcio alle attività della Azienda USL della Romagna, potrà essere richiesto di eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa accampare richiesta di compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.

Stante che tutti i presidi dell'Azienda U.S.L. della Romagna sono attivi e con presenza di personale, l'Appaltatore dovrà eseguire tutti gli interventi tenendo presente ciò e senza poter chiedere la liberazione completa dei locali.

L'Appaltatore dovrà inoltre concordare i piani operativi delle prestazioni con il personale presente cercando di arrecare il minor disagio possibile all'attività in corso.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso la Azienda Sanitaria che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione delle prestazioni per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal personale dell'Azienda U.S.L. della Romagna nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi per gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati.

ART. 11 - CORRISPETTIVI

Per la gestione e l'esecuzione del servizio è prevista una remunerazione delle attività attraverso la corresponsione di un compenso a misura, determinato sulla base del prezzo offerto in sede di gara per ogni singolo campione ed analisi.

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura previa verifica della corretta esecuzione del servizio.

L'Azienda U.S.L. della Romagna si riserva espressamente la più ampia facoltà di ridurre o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico, nei limiti di legge.

Potrà pertanto, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

- aggiungere o escludere, in tutto o in parte, uno o più edifici tra quelli indicati nella VDRL di ogni ambito;
- modificare il numero e la frequenza dei campionamenti richiesti;
- modificare il periodo di esecuzione del campionamento.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono, comprese le spese conseguenti:

- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli ed ogni altra imposta, oneri e denunce agli enti assicurativi;
- l'adozione, di sua iniziativa, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni
- l'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE) ove sia previsto o prescritto dalla legislazione vigente;
- tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. A titolo esemplificativo alcune delle problematiche da prendere in considerazione riguardano l'accumulo di materiali combustibili, l'ostruzione delle vie di esodo, il bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco, ecc.;
- ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio nel presente Capitolato anche se non esplicitamente riportato.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'

L'Azienda U.S.L. della Romagna risponde solo per danni dovuti a dolo o palese imperizia debitamente documentati e avallati dal Direttore dell'Esecuzione e per tutte le contestazioni o controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna.

Si precisa che, rispetto quanto garantito in offerta e con riferimento all'importo netto contrattuale, verranno applicate le seguenti penali:

- 1 ‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di effettuazione del campionamento e/o trasmissione dei referti sia con riferimento alla programmazione che alle eventuali richieste estemporanee e/o urgenti;
- 1 ‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo nella redazione e nel rilascio diretto al referente AUSL individuato del report relativo all'attività di prelievo. La penale si applica altresì in caso di consegna del report a soggetto diverso dal referente AUSL individuato, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti;
- L'Operatore Economico è tenuto al rispetto del Codice di comportamento aziendale e delle disposizioni interne applicabili al personale operante presso le strutture della Stazione Appaltante. In caso di violazione accertata delle predette disposizioni, la Stazione Appaltante, previa contestazione scritta e valutazione delle eventuali controdeduzioni formulate entro il termine assegnato, potrà applicare una penale fino a euro 500,00 per ciascuna violazione accertata.
La penale sarà graduata in relazione alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione della condotta e alle conseguenze prodotte sull'attività istituzionale.
Nei casi di particolare gravità o reiterazione, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore valutazione in ordine alla risoluzione contrattuale ai sensi della normativa vigente e delle clausole contrattuali.
- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, sarà applicata una penale fino al 10% dell'importo della prestazione ancora da eseguire;
- nel caso in cui l'Azienda debba contestare all'operatore economico l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni del presente documento e dei relativi allegati, potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del contratto superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare il procedimento di risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle clausole contrattuali.

Delle penali applicate viene data comunicazione all'Operatore Economico a mezzo PEC.

Le penali sono gestite alternativamente:

- a) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo Iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72;

- b) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

In caso di indisponibilità della prestazione da eseguirsi, senza l'adozione di alcuna formalità l'Azienda potrà avvalersi di altri operatori economici sul libero mercato per l'effettuazione del medesimo esame addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

RISOLUZIONE

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 122 e ss., del Codice, l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) qualora il fornitore ceda in subappalto le prestazioni senza la preventiva approvazione;
- g) qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano inadempienze dovute a uno o più episodi di "mancata consegna";
- i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- j) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato, dal contratto e dalla normativa vigente.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura/servizio o la parte rimanente di questa in danno dell'affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente con PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture/servizio affidate e degli importi relativi.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esimerà la società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'affidatario senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente documento saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei seguenti casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal presente capitolato;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

La Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo dell'appalto non eseguito, calcolato sulla base di quanto previsto nell'art. 11, dell'Allegato II.14, del Codice.

Nelle fattispecie di cui al comma precedente, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal D.L. 06.07.2012, n. 95, come convertito dalla L. 07.08.2012, n. 135, all'art. 1, comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.


